

*La circolare che fa entrare la scuola nell'era Brunetta è pronta, ma resta nel cassetto*

# Ecco l'abc delle nuove sanzioni

## Più poteri ai presidi. Che però rischiano l'accusa di abuso

DI CARLO FORTE

**L'**abc delle sanzioni disciplinari dell'era Brunetta in una circolare di 17 pagine. Il provvedimento è attualmente in bozza. *ItaliaOggi* lo ha letto. Le nuove sanzioni stentano a decollare perché la disciplina è talmente complessa che i dirigenti scolastici hanno preferito un atteggiamento di prudente attendismo, prima di utilizzare le nuove facoltà previste dalla legge. E quindi l'amministrazione centrale ha deciso di intervenire con una serie di chiarimenti. Non di meno, i nuovi poteri dei dirigenti scolastici si traducono essenzialmente nella possibilità di procedere alla sospensione del dipendente dal servizio fino a 10 giorni, direttamente, senza l'intervento dell'Ufficio scolastico. Si tratta peraltro di sanzioni che una volta inflitte espongono i dirigenti al rischio di responsabilità penali anche gravi. E probabilmente è proprio questo il motivo principale della loro scarsa applicazione. Oltre tutto la svolta rigorista inflitta dal governo alla discipli-

na delle sanzioni ha comportato l'abrogazione espressa della normativa sulla sospensione cautelare. Vale a dire di uno strumento che non si configurava come una sanzione, ma dava comunque la possibilità all'amministrazione di allontanare il dipendente, docente o Ata, dal servizio in presenza gravi ed urgenti motivi tali da giustificarlo. Resta il fatto che l'art. 506 del decreto legislativo 297/94 è stato espressamente abrogato dal decreto Brunetta.

E il ministero ha ritenuto di suggerire ai dirigenti scolastici una

sorta di interpretazione estensiva delle poche norme superstiti, tale da giustificare la permanenza in vita di tale istituto, nonostante la disposizione tassativa che lo regolava ormai non esista più. Non di meno, i procedimenti interpretativi, per quanto rigorosi, non tutelano mai abbastanza l'interprete dal rischio di responsabilità. Che nel caso dei dirigenti scolastici sono cresciute di molto. Soprattutto per quanto riguarda le conseguenze di eventuali provvedimenti ingiusti nei confronti del personale docente. Sanzioni o sospensioni cautelari che siano.

A differenza del personale Ata, per il quale le sanzioni sono previste e regolate direttamente dal contratto, la materia delle sanzioni del personale docente è ancora regolata dalla legge. E ciò comporta che un'eventuale sanzione ingiusta possa esporre il dirigente autore della sanzione ad effetti sul piano penale che possono spingersi fino

alla responsabilità per abuso d'ufficio. Un reato che il codice penale punisce con la reclusione fino a tre anni (art.323). Ciò si evince dall'orientamento della Corte di cassazione, attualmente incline a ritenere che l'abuso d'ufficio possa escludersi solo nel caso di sanzioni ingiuste inflitte al personale Ata. Ma solo perché tra gli elementi del reato figura la violazione di legge, che nel caso del personale Ata non può sussistere perché le sanzioni sono contrattualizzate. Non così, invece, per i docenti, le cui sanzioni sono regolate dal decreto legislativo 297/94 e dallo stesso decreto Brunetta (si veda la sentenza della Cassazione penale n. 5026 dell'11 febbraio 2009). Insomma, va bene punire chi non fa il suo dovere, ma attenzione: se non si rispetta la legge il rischio è quello di passare dalla parte del torto e, nella migliore delle ipotesi, rimetterci il posto. Quanto al paradigma dell'abuso d'ufficio, il reato sussiste quando a fronte di un comportamento intenzionale del pubblico ufficiale (in questo caso il preside) un altro soggetto ne ricava un danno ingiusto derivante dalla violazione di una legge o di un regolamento.

©Riproduzione riservata



Renato Brunetta

